Istituto Comprensivo “PIETROCOLA MAZZINI”
Piazza Aldo Moro, 9 – 76013 – Minervino Murge (BT) -Tel.: 0883/694057
sito web: www.icminervinomurge.edu.it
peo:btic80000c@istruzione.it pec: btic80000c@pec.istruzione.it

Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.



Approvato dal Collegio Docenti in data 17/12/2025

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 17/12/2025

Indice

1.	**Premessa**	2
2.	**I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**	3
2.1	Definizione e caratteristiche del bullismo	3
2.1.1	Forme e tipologie di bullismo	3
2.1.2	Chi è il bullo	4
2.1.3	Chi è la vittima	4
2.1.4	Che cosa non è bullismo	5
2.2	Definizione e caratteristiche del cyberbullismo	5
2.2.1	Cosa rientra nel cyberbullismo	6
2.3	Bullismo e cyberbullismo: principali differenze	7
3.	**Riferimenti normativi**	8
3.1	Bullismo e cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica	8
3.2	Bullismo e cyberbullismo: quali reati?	8
3.3	Responsabilità delle diverse figure	9
4.	**Il contrasto al bullismo e al cyberbullismo: il ruolo della scuola**	11
4.1	Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo	11
4.1.1	Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo	12
4.1.2	Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza	12
4.1.3	Il Tavolo permanente di monitoraggio	13
4.2.	Gli altri organi a livello scolastico	13
4.3	Le azioni	15
4.3.1	La prevenzione primaria	15
4.3.2	La prevenzione secondaria	15
4.3.3	La prevenzione terziaria: la gestione dei casi di bullismo	16
4.4	Il protocollo di intervento in caso di bullismo e cyberbullismo	16
4.4.1	La prima segnalazione	17
4.4.2	La valutazione approfondita	17
4.4.3	La scelta dell'intervento e della gestione del caso	18
4.4.3.1	L'approccio educativo con la classe	19
4.4.3.2	L'intervento individuale	20
4.4.3.3	La gestione della relazione	20
4.4.3.4	Il coinvolgimento della famiglia	21
4.4.3.5	Il supporto intensivo a lungo termine e di rete	21
4.4.4	Il monitoraggio	22
5.	**Le sanzioni disciplinari**	22
6.	**Riferimenti utili**	24
7.	**Siti utili**	24

1. Premessa

Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione degli studiosi delle scienze dello sviluppo verso i disturbi della condotta in età adolescenziale. Molteplici sono le cause e tra queste le continue sollecitazioni che giungono dai mezzi di comunicazione di massa.
Sono proprio questi ultimi a riportare, con significativa enfasi e con sempre maggiore frequenza, episodi di aggressività, di violenza, di cinismo, ma anche, per converso, di disperazione, di depressione, di smarrimento.
Secondo tali studi, possiamo identificare tre fattori che possono influire sui processi di sviluppo:

- le predisposizioni biologiche dell'individuo, la sua maggiore o minore reattività agli stimoli stressanti, la sua impulsività, le sue difficoltà attentive;
- il contesto socioculturale in cui l'individuo vive, i valori etici e valoriali trasmessi
- le esperienze di vita del soggetto e, soprattutto, la rete di rapporti che si va costruendo fin dalla prima infanzia, in cui assumono particolare rilevanza i rapporti tra coetanei.

È in questa prospettiva che si inserisce lo studio del fenomeno del bullismo in fase scolastica. Esso analizza la distorsione dei rapporti tra coetanei che crea disparità, laddove dovrebbero esserci parità e reciprocità, e il profondo squilibrio che vede da un lato un prepotente e dall'altro una vittima, qualcuno che prevarica e qualcuno che subisce.
La scuola, luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza. Attiva strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio, in molti casi determinati da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.
La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo, un significativo aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso l'uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini e filmati, tendenti a mettere a disagio, a denigrare e/o ad escludere. Si tratta di aggressioni e molestie spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.
La scuola, così come la famiglia, ha il compito di educare gli individui. Essa deve insegnare ai bambini e ai ragazzi il rispetto degli altri e la solidarietà; a non attuare atteggiamenti di diffidenza, di rifiuto, di discriminazione e di intolleranza verso persone che presentano caratteristiche diverse dalle proprie e, quindi, a rapportarsi con gli altri senza opinioni preconcette, stereotipi e pregiudizi. È indispensabile che gli individui, sin dalla tenera età, vengano educati, sia dai genitori che dagli insegnanti, a considerare gli altri come persone e non come membri di particolari categorie. In questo modo la scuola potrà gettare le basi per lo sviluppo di una mentalità aperta alla diversità, di qualsiasi tipo essa sia. Gli studenti potranno così imparare a guardare la realtà non solo dal loro punto di vista ma anche da quello altrui. Analizzeranno le situazioni e gli eventi della vita personale e collettiva con grande attenzione e senso critico, divenendo capaci di confrontarsi con gli altri e divenendo consapevoli che senza rinunciare alle proprie idee, bisogna saper riconoscere il valore di quelle altrui.
La funzione della scuola non è quindi esclusivamente quella di trasmettere delle conoscenze e favorire competenze, ma anche di creare le condizioni favorevoli alla formazione di cittadini con una solida ~~e~~ coscienza civile. La scuola deve fare in modo che gli individui si sentano parte di una stessa comunità sulla base di un minimo comune denominatore composto da regole, valori e criteri di convivenza. E la finalità della scuola, come la stessa Costituzione (artt. 3 e 34) cita, è proprio quella che tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, abbiano il diritto e il dovere di essere istruiti.
Il 14 giugno 2024 è stata promulgata la Legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo". In particolare la legge citata ha apportato, tra le altre, modifiche alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", prevedendo all'art. 1 l'adozione da parte di ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia

e in conformità alle linee di orientamento, di un Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo a tal fine anche un tavolo permanente di monitoraggio.
L'ICAS "S. Solimene", data la natura complessa e multifattoriale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e, considerato il grado spesso elevato di questi nel gruppo dei pari, accoglie l'invito a predisporre azioni di prevenzione e contrasto. Il presente Codice vuole:

- favorire la consapevolezza dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo da parte di tutte le sue componenti (alunni, personale scolastico, famiglie);
- individuare modalità di prevenzione e predisporre di iniziative che contrastino ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;
- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
- accogliere nel rispetto delle diversità;
- sostenere l'assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra le culture;
- sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- definire modalità e procedure codificate di intervento nei casi in cui si verifichino e si accertino episodi di bullismo e cyberbullismo.

2. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

2.1 Definizione e caratteristiche del bullismo

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale del termine "bullying", parola inglese usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. Ai sensi della Legge 17 maggio 2024, n. 70, per bullismo "si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".
Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo quando viene esposto ripetutamente alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni. Le caratteristiche distintive del fenomeno dunque sono:

- **Intenzionalità** - Il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più isolati e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **Asimmetria di potere** - Il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile e incapace di difendersi.
- **Sistematicità** - Le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno. Una delle conseguenze delle condotte bullizzanti è spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e che può determinare un progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente bambini e adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

2.1.1 Forme e tipologie di bullismo

Il comportamento del bullo può contemplare sia azioni dirette che azioni indirette.

- Il **bullismo diretto** si manifesta quando il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso molestie esplicite (atti aggressivi manifesti come spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, ecc.; furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni connesse all'appartenenza a

minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità; minacce ed estorsioni).

- Il **bullismo indiretto** danneggia la vittima con molestie nascoste (diffusione di storie non vere; isolamento sociale e intenzionale: esclusione di un/una compagno/a da attività comuni, scolastiche o extrascolastiche, ecc.).

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, il bullismo ha varie:

- **Bullismo fisico** - atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), furto intenzionale e danneggiamento di beni personali;
- **Bullismo verbale -** manifestazioni esplicite (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascoste (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.);
- **Bullismo relazionale-sociale** - isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o azioni manipolative (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
- **Bullismo sessuale** - azioni aggressive che coinvolgono la sfera della sessualità della vittima. Azioni che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare a vere e proprie forme di violenza sessuale.
- **Bullismo discriminatorio** - condotte vessatorie attraverso le quali il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (ad esempio una diversità percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, ecc.).

2.1.2 Chi è il bullo

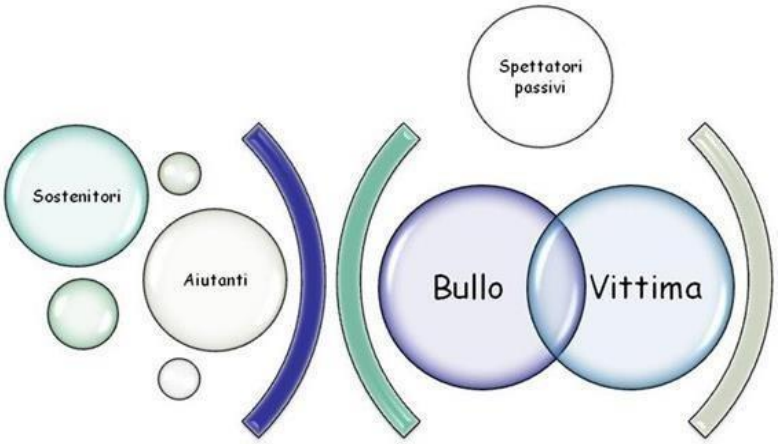
Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli tuttavia sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.
Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici.
Tra gli attori delle prepotenze si distinguono:

- il **bullo leader**, ideatore delle prepotenze (non sempre perpetratore);
- gli **aiutanti** o gregari, che partecipano alle prepotenze sotto la guida del bullo;
- i **sostenitori**, coloro che assistono senza prendere parte all'azione, ma la sostengono e la rinforzano attivamente con incitamenti, risolini, ecc. Essi sono pertanto da considerarsi complici del bullo;
- gli **spettatori passivi**, coloro che osservano e assistono agli atti di violenza, che sanno e che sono coscienti di ciò che sta avvenendo, ma non intervengono perché hanno paura di essere a loro volta vittimizzati; non sanno cosa fare, attendono che qualcun altro agisca al loro posto, non sentendosi (ma a torto) responsabili degli abusi e delle violenze.

2.1.3 Chi è la vittima

Le vittime sono solitamente ansiose e insicure. Spesso caute, timide, sensibili e calme, soffrono di scarsa autostima. Generalmente tendono ad isolarsi.
Il loro rendimento scolastico peggiora gradualmente nel corso degli anni.
Spesso negano l'esistenza del problema. Accettano passivamente quanto accade, anche colpevolizzandosi. Non parlano con nessuno delle prepotenze subite perché si vergognano, per paura di fare la spia o per il timore di subire ritorsioni ancora più gravi.

Si parla poi di vittima provocatrice quando è il comportamento di chi subisce a provocare, in qualche modo, gli atti di bullismo. Queste vittime suscitano l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso sono trattate negativamente dall'intera classe, dal gruppo dei pari. Il comportamento di queste alunne e di questi alunni è caratterizzato da una combinazione di ansia e di aggressività che causa tensione e irritazione non solo nei compagni, ma anche negli adulti.



Fonte: Piattaforma Elisa - Università degli Studi di Firenze

2.1.4 Che cosa non è bullismo

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo che, pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano, è caratterizzata da atti particolarmente gravi, veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. **È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente**.

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Un punto di riferimento chiaro per poter discernere la prepotenza dallo scherzo è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

2. 2 Definizione e caratteristiche del cyberbullismo

Ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n. 71, "per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Le caratteristiche principali del cyberbullismo sono le seguenti:

- **pervasività** - Il cyberbullo è sempre presente su wathsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc.;
- **anonimato** - I bulli hanno la sensazione di rimanere anonimi;
- **volontarietà dell'aggressione** - Non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata. Non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori anche non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre;
- **ampiezza di portata** - I messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- minimizzazione degli atti che si sono compiuti, considerati "solo uno scherzo";
- diffusione della responsabilità "Non è colpa mia" "Lo facevano tutti";

- distorsione delle conseguenze “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”, in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta;
- attribuzione della colpa ad altri, spostandola da sé.

2.2.1 Cosa rientra nel cyberbullismo

Rientrano nel cyberbullismo:

- **Flaming** - Un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo. Il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti;
- **Harassment** - Tipologia di cyberbullismo attraverso il quale le molestie (azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica) possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- **Cyberstalking** - Comportamenti che, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.
- **Denigration** - Distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- **Impersonation** - Il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, a un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell’identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o al proprio account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell’account.
- **Trickery** e **Outing** - Intento di ingannare la vittima. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.
- **Exclusion** – L’esclusione intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere” ricoperto all’interno della cerchia di amici.
- **Sexting** - Scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell’invio di semplici sms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.
- **Happy slapping** - cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel sexting), ricattare e “punire” la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o “sgarbo”. Spesso i cyberstolker inseriscono oltre al filmato imbarazzante della vittima anche il numero di telefono accompagnato dall’invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

2.3 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l’apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più

difficile reperibilità. Il cyberbullo, però, non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;

- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il "**materiale**" usato dai **cyberbulli** può essere **diffuso in tutto il mondo**. Un commento o un'immagine o un video "postati" possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

Bullismo	**Cyberbullismo**
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte a un determinato ambiente	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato

Differenze tra bullismo e cyberbullismo. Fonte: *https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo*

3. Riferimenti normativi

3.1 Bullismo e cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, *Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca*.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello*

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.

- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, *Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo* (aprile 2015).
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015*, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.*
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, *Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo* (ottobre 2017).
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, *Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR-UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo*.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, *LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo*.
- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado*.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, *Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo* (Legge n. 234/2021).
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*.
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025*.

3.2 Bullismo e cyberbullismo: quali reati?

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c. p.), diverse norme di legge nel codice civile e nel codice penale puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c. p.);
- la minaccia (art. 612 c. p.);
- la violenza privata (art. 610 c. p.);
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T. U. Privacy);
- la sostituzione di persona (art. 494 c. p.);
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c. p.);
- l'estorsione sessuale (art. 629 c. p.); la pornografia minorile (art. 600 ter, III co., c. p.); la detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c. p.);
- molestie e stalking (art. 660 c. p. e art. 612 bis c. p.);
- la morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c. p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c. p.);
- le lesioni (art. 582 c. p.);
- l'ingiuria (art. 594 c. p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016);
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c. p.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048, I co., c. c.);
- la scuola per *culpa in vigilando* (art. 2048, II e III co., c. c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*.
I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili a oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare.
La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.
In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete.
Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D. L. 30 giugno 2003, n. 196.
Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.
Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

3.3 Responsabilità delle diverse figure

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità:

- **Responsabilità del bullo minorenne -** In merito alla responsabilità del bullo minorenne è opportuno distinguere tra il bullo minore di 14 anni e quello tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente, purtuttavia può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri: in questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata. Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua

capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. La Legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede anche l'ammonimento del Questore per l'ultraquattordicenne responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne (ma solo nei casi tipizzati dall'art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L'ammonimento questorile richiede da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena. Da ultimo, la già citata Legge 17 maggio 2024, n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il "procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali". Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la "partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente".

- **Responsabilità del cosiddetto "bullo passivo"** - Il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato e abbia partecipato a esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale. Del resto, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto deve essere individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo, morale e materiale all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il presupposto criminoso del concorrente. La solidarietà sancita dall'art. 2055 c. c. comporta che, allorquando la produzione del fatto dannoso sia addebitale a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse.
- **Responsabilità del cosiddetto "spettatore passivo"** - Come già detto, sono spettatori passivi o "maggioranza silenziosa", quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorre e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni. Tuttavia è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari e la contestuale adesione a una logica di omertà legittimano e perpetuano la iattanza e la sicumera del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all'arroganza del bullo e dei suoi accoliti e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta. *Stricto jure* gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Purtuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

- **Responsabilità dei genitori**: responsabilità civile ossia patrimoniale per *culpa in educando* e per *culpa in vigilando* (art. 30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c. p. e artt. 2043-2048 c. c.) causati dall'azione del figlio. Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la *culpa in educando* per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione. Invero il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri. I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.
- **Responsabilità degli operatori nella scuola** (Dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici): responsabilità civile per *culpa in vigilando*. Si ricorda che l'art. 28 Cost. stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi Enti pubblici. Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di *culpa in vigilando*. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la *culpa in educando* e la *culpa in vigilando*, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione. Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il Dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà *ipso facto* adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa. Commette, altresì, reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.
- **Responsabilità del Dirigente scolastico** - Responsabilità civile per *culpa in organizzando* per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (*quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale*); responsabilità amministrativa: nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.
- **Responsabilità dei docenti** - Responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L.71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al Referente per il bullismo oppure al Dirigente scolastico (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

4. Il contrasto al bullismo e al cyberbullismo: il ruolo della scuola

4.1 Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, congiuntamente al D. M. 13 gennaio 2021, n. 18, recante *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*, nonché le

modifiche introdotte in materia dalla recente Legge 17 maggio 2024, n. 70, hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, vale a dire il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il Team Antibullismo, il Team per l'Emergenza e il Tavolo permanente di monitoraggio.

4.1.1 Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo

Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, della Legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- fa parte del Team Antibullismo e del Team per l'Emergenza d'Istituto;
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei docenti e in Consiglio d'Istituto;
- comunica i dati statistici ai Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- coadiuva il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza;
- crea alleanze con i Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo";
- **partecipa ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA**;
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- cura e aggiorna il Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

4.1.2 Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza

Le *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo* (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, possano prevedere un Team Antibullismo e un Team per l'Emergenza.
In particolare il Team Antibullismo è costituito dal Dirigente scolastico, dal Referente dell'area bullismo e cyberbullismo, dall'Animatore digitale e dalle altre professionalità eventualmente presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari). Invece il Team per l'Emergenza, costituito anche tramite reti di scopo, è integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative.
Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team Antibullismo è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Esso ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione terziaria o indicata (nell'espletamento di questa funzione partecipa al Team Antibullismo anche il presidente del Consiglio d'Istituto).
Anche il Team per l'Emergenza è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Come gruppo ristretto, composto da Dirigente e Referente, nonché psicologo/psicologa se presente, si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo. Il Team per l'Emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda di "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo";
- consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
- istruisce il caso, redigendo la "Scheda di valutazione";
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i Coordinatori e i docenti di ciascuna classe;
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie);
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

4.1.3 Il Tavolo permanente di monitoraggio

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un "tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore".

4.2. Gli altri organi a livello scolastico

Gli adempimenti delle scuole di ogni ordine e grado nelle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo riguardano, oltre a quelle sopra esposte, anche altre figure e altri organi che a vario titolo operano all'interno della scuola:

- **Dirigente scolastico**
 - elabora, in collaborazione con il Referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia della scuola, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento viene esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento sono condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
 - individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo d'Istituto;
 - promuove interventi di prevenzione per la Scuola primaria e per la Scuola secondaria;
 - sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
 - organizza e coordina il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza;
 - predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
 - attiva specifiche intese con i servizi territoriali (Forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti;
 - a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art. 5 L. 71/2017). Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il Dirigente a convocare i genitori. Quando invece il Dirigente ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, ne fa subito denuncia per iscritto a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri);
 - definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo;
 - assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività e iniziative intraprese, anche attraverso la sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto.
- **Consiglio di Istituto**
 - approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
 - facilita la promozione del Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.
- **Collegio dei docenti**
 - all'interno del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa predispone azioni e attività per

la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;

- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dalla scuola, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

- **Personale docente**
 - tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al Referente scolastico o al Team Antibullismo, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.
- **Coordinatori dei Consigli di classe**
 - monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo;
 - registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogista, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).
- **Collaboratori scolastici**
 - svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
 - partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
 - segnalano al Dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
 - se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.
- **Famiglie**
 - sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
 - firmano il Patto di corresponsabilità educativa: in questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'Istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;
 - sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.
- **Studentesse e studenti**
 - partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
 - sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);
 - nella Scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*.

4.3 Le azioni

Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la scuola opera attraverso interventi di ***prevenzione a molteplici livelli***.

Sono definite *azioni di prevenzione* le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e a evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

- **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un *clima* positivo improntato al rispetto reciproco e un *senso di comunità* e convivenza nell'ambito della scuola.
- **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
- **Prevenzione terziaria o indicata**, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

4.3.1 La prevenzione primaria

La principale finalità della prevenzione primaria è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie.

In particolare le iniziative intraprese dalla scuola mireranno a:

- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film, video, articoli, ecc.);
- responsabilizzare gli studenti attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
- impegnare gli alunni in iniziative collettive di sensibilizzazione oppure facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività.

4.3.2 La prevenzione secondaria

La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai Consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo.

La sua finalità è l'instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e alla pacifica convivenza della classe.

Tra le azioni che potranno essere poste in atto dal Consiglio di classe rientrano:

- la sistemica osservazione dei comportamenti a rischio, sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime;
- la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- la comunicazione alle famiglie degli studenti del gruppo-classe;
- il coinvolgimento attivo delle stesse famiglie;
- l'individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che tutti gli studenti del gruppo-classe devono osservare;
- il potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva;
- il ricorso alla tecnica del *role playing* e, in generale, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà;
- l'avvio di programmi di *peer-education*;

- la partecipazione a incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati;
- la partecipazione delle famiglie a incontri dedicati sull'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati;
- le riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati;
- la partecipazione alla "Giornata del rispetto", alla "Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo" e alle altre giornate e attività specifiche proposte dalla scuola per sensibilizzare sul tema e per favorire la socialità e la cittadinanza attiva;
- il monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde l'intero Consiglio di classe. Il Coordinatore riferisce costantemente per iscritto al Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

4.3.3 La prevenzione terziaria: la gestione dei casi di bullismo

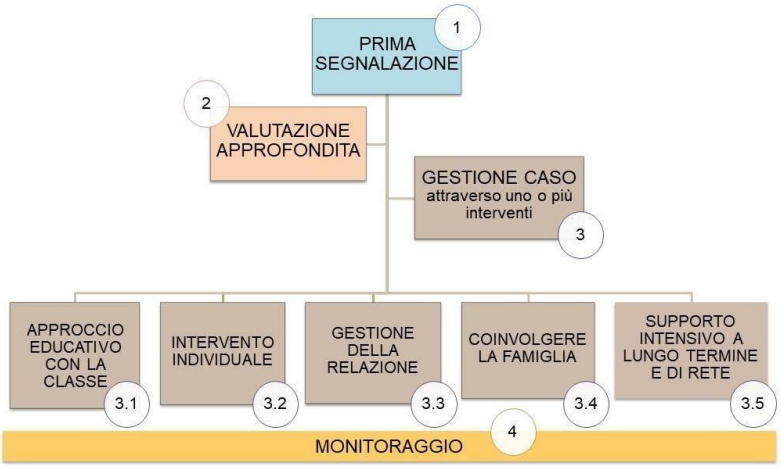
La prevenzione terziaria si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni mirate rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi "acuti" di bullismo.
In presenza di episodi già conclamati, la gestione del singolo caso spetta al Team per l'Emergenza, che con tempestività attiverà le procedure di intervento previste. La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di:

- interrompere e alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto;
- mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;
- mostrare ai genitori delle vittime, e in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

4.4 Il protocollo di intervento in caso di bullismo e cyberbullismo

Le procedure da seguire una volta che è avvenuto un (presunto) episodio di bullismo e vittimizzazione prevedono 4 step fondamentali:

1. La fase di **PRIMA SEGNALAZIONE**.
2. La fase di **VALUTAZIONE** e dei colloqui di **APPROFONDIMENTO** (con tutti gli attori coinvolti).
3. La fase di **SCELTA DELL'INTERVENTO** e della **GESTIONE DEL CASO**.
4. La fase di **MONITORAGGIO**.



Fonte: Piattaforma Elisa - Università degli Studi di Firenze

4.4.1 La prima segnalazione

Accogliere la segnalazione di un caso (presunto) di bullismo ha lo scopo di:

- attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative a un (presunto) caso di bullismo;
- escludere che un caso di sofferenza non venga considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante;
- attivare un processo di presa in carico di una situazione che **deve** essere valutata.

La prima segnalazione può essere fatta da chiunque: vittima, genitori, testimoni, docenti, personale ATA, ecc., utilizzando il modulo specificamente messo a disposizione di tutti (**Allegato 1**).

4.4.2 La valutazione approfondita

La valutazione approfondita avviene attraverso i colloqui, da svolgersi da parte del Team per l'Emergenza entro 2 giorni da quando è stata presentata la prima segnalazione, e ha lo scopo di:

- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- avere informazioni sull'accaduto;
- prendere una decisione per la gestione del caso.

Le *Linee di orientamento* (aggiornamento 2021) suggeriscono di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, sarà opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Inoltre, in base alle norme vigenti si ricorda che:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L. 71/2017.

Per la valutazione delle informazioni viene utilizzato l'**Allegato 2**.



Fonte: Piattaforma Elisa - Università degli Studi di Firenze

4.4.3 La scelta dell'intervento e della gestione del caso

Sulla base delle informazioni raccolte nella fase della valutazione approfondita si delinea il livello di priorità dell'intervento. In particolare, si possono individuare tre livelli di priorità:

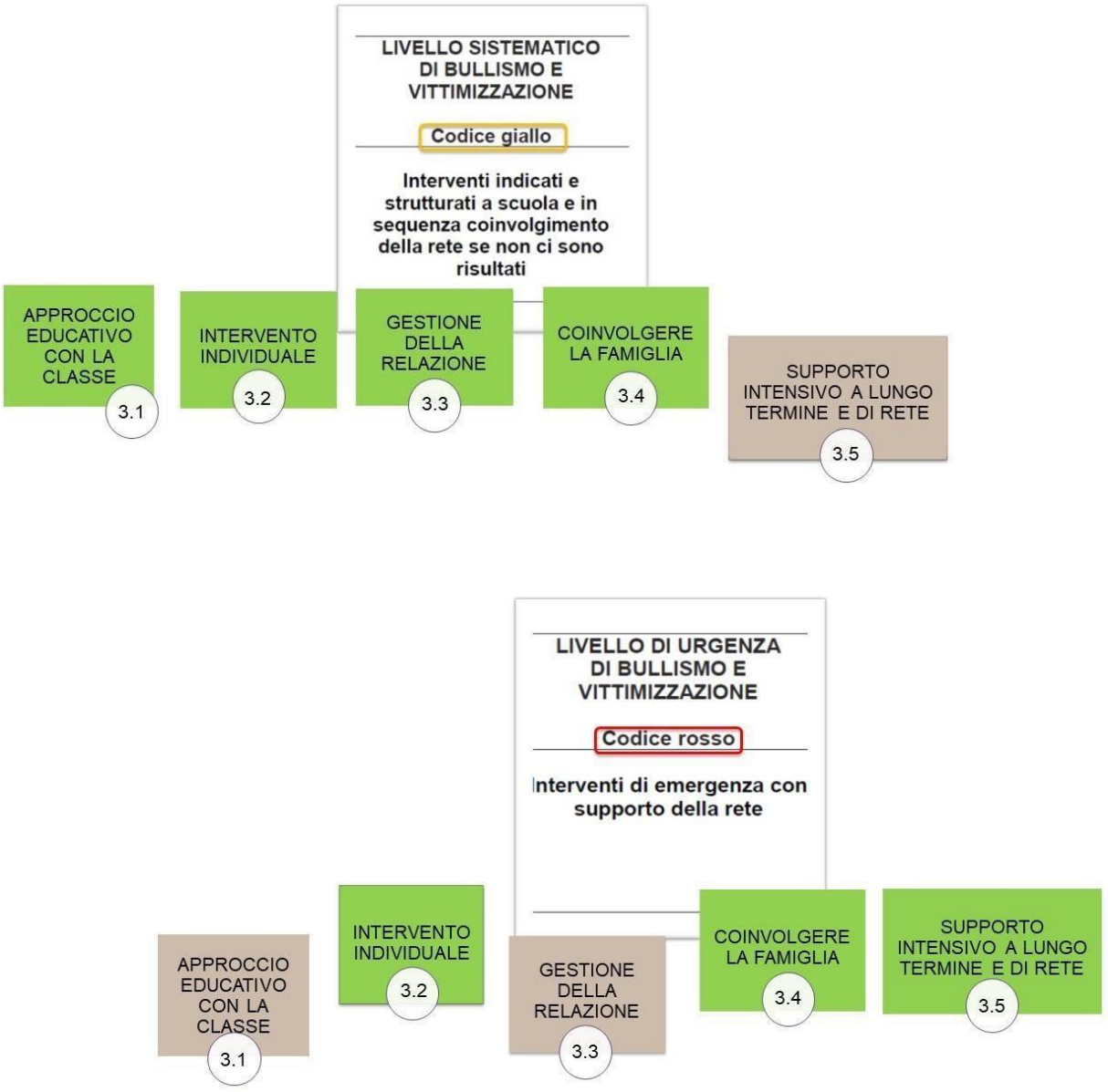
LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Fonte: Piattaforma Elisa - Università degli Studi di Firenze

A seconda del livello di priorità individuato (livello di rischio/sistematico/di urgenza), il Team per l'Emergenza, tenendo anche conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, sceglie il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso specifico:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale, rivolto al bullo e alla vittima;
- gestione della relazione;
- coinvolgimento della famiglia;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete.





Fonte: Piattaforma Elisa - Università degli Studi di Firenze

4.4.3.1 L'approccio educativo con la classe

L'approccio educativo con la classe ha lo scopo di sensibilizzare i componenti del gruppo rispetto al fenomeno generale (conseguenze a breve e a lungo termine, emozioni implicate, importanza del ruolo degli spettatori passivi, ecc.) mediante l'ausilio di approfondimenti di tipo letterario o video oppure attraverso tecniche di rielaborazione come il brainstorming o il *role playing*. Il Team per l'Emergenza coinvolge gli insegnanti della classe nella ideazione e realizzazione di questo tipo di intervento.
L'approccio educativo con la classe è raccomandabile quando:

- tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto;
- la valutazione approfondita ha evidenziato un **livello di rischio** oppure la sofferenza della vittima e di gravità della situazione non sono molto elevate;
- nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

Entrando nello specifico dell'intervento di tipo educativo, questo dovrà necessariamente tener conto del contesto in cui viene applicato. Il lavoro sulla problematicità deve incentrarsi sui significati del disagio e delle manifestazioni comportamentali disfunzionali che vanno letti e interpretati anche come possibili richieste d'aiuto da parte di ragazzi particolarmente fragili, con difficoltà attentive e di riconoscimento e lettura delle emozioni proprie e altrui. Il ruolo degli adulti che si occupano di percorsi educativi rivolti a gruppi di pari è quello di promuovere la capacità di affrontare i conflitti e risolvere i problemi attraverso un sano confronto e un'integrazione equilibrata tra i membri del gruppo. Favorire l'adozione di stili relazionali improntati al rispetto e all'ascolto comporta come conseguenza virtuosa il potenziamento della risorsa "gruppo" che rinforza, a sua volta, le capacità intellettuali, di autoregolazione e relazionali di ciascuno dei suoi componenti. In altri termini, un gruppo socialmente competente fa sì che i singoli siano in grado di progettare attività e percorsi e di comunicare in maniera efficace. In una classe coesa e serena, gli studenti imparano con facilità a portare a termine gli impegni presi in un rapporto collaborativo in vista di un traguardo comune; riconoscono e danno valore all'altro, adottando uno stile comunicativo e comportamentale di tipo assertivo. La promozione di ciascuno di questi aspetti si traduce in maniera automatica in strategia di prevenzione e contrasto concreta del fenomeno del bullismo in quanto espressione di un'attivazione personale più consapevole, partecipata, responsabile, emotivamente condivisa di tutti coloro che appaiono, a vario titolo, coinvolti nel problema.

4.4.3.2 L'intervento individuale

L'intervento individuale è raccomandabile quando la valutazione approfondita fatta dal Team per l'Emergenza ha evidenziato un **livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione** o un **livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione** ed è volto a rielaborare l'esperienza vissuta. L'intervento individuale viene rivolto alla vittima e al bullo.
In particolare il focus dell'intervento nei confronti della vittima ha la funzione di dare supporto per:

- acquisire assertività;
- gestire le emozioni spiacevoli;
- sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza;
- sviluppare competenze sociali;
- acquisire fiducia sulla certezza che dal bullismo se ne esce.

Gli strumenti utilizzati con la vittima prevedono colloqui di supporto e l'intervento psico-educativo con lo psicologo.
L'intervento individuale nei confronti del bullo mira a potenziare in questo specifiche competenze e abilità attraverso:

- la preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni;
- il rispetto dei diritti dell'altro;
- il controllo della propria rabbia e impulsività;
- le competenze emotive e le abilità empatiche;
- la ricerca di modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari e affermarsi nel gruppo.

Gli **strumenti** utilizzati con il **bullo** vanno dal colloquio di responsabilizzazione all'intervento psico-educativo con lo psicologo fino alle sanzioni disciplinari.

4.4.3.3 La gestione della relazione

La strategia di intervento di gestione della relazione ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo a comprendere ciò che è accaduto, a responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione.
La gestione della relazione può essere pianificata attraverso due approcci: quello della **mediazione** e quello dell'**interesse condiviso**.
La **mediazione** è un **metodo strutturato** che prevede l'ausilio di uno o più mediatori esperti e formati, con il fine di creare un clima collaborativo e di ascolto facendo avvicinare le parti. Bulli e vittime sono

invitate a prendere parte a un colloquio che tenta di trovare una soluzione al conflitto in corso, giungendo a un accordo. Può essere davvero efficace solo se i mediatori hanno acquisito specifiche competenze di ascolto attivo e facilitazione della comunicazione; inoltre entrambe le parti coinvolte devono essere motivate a trovare una soluzione congiunta.
L'**interesse condiviso** è un metodo di gruppo o collettivo. Si svolge attraverso una **serie di interviste e colloqui non accusatori con le parti coinvolte**: il colloquio con i bulli ha il fine di sensibilizzarli verso la sofferenza della vittima, per agevolare un impegno costruttivo; il colloquio con la vittima ha lo scopo di offrire un supporto o eventualmente capire se la vittima ha provocato i bulli in qualche modo. Una volta che si sono svolti i colloqui con le parti, viene effettuato un incontro di gruppo tra bullo/i e vittima per cercare un confronto e una soluzione. Questo metodo può essere davvero efficace nei casi di bullismo di gruppo ma non è adatto ai casi molto gravi di bullismo e cyberbullismo.

4.4.3.4 Il coinvolgimento della famiglia

È fondamentale impostare sin da subito una collaborazione attiva tra scuola e famiglia per la risoluzione di una problematica di bullismo e cyberbullismo. Nei casi particolarmente gravi, si ricorda che il Dirigente scolastico è tenuto per legge (art. 5 Legge 29 maggio 2017, n. 71) a informare tempestivamente i tutori dei minori coinvolti. Lo scopo è sia di tipo informativo che volto a collaborare in sinergia per costruire percorsi tesi a risolvere la situazione. **Il Team per l'Emergenza chiede un colloquio per approfondire il caso con le famiglie degli alunni interessati; i tutori vengono informati dell'accaduto dal Team o dal Dirigente scolastico; sono invitati a partecipare alla definizione e costruzione di un intervento da attuare e, infine, si richiede loro di monitorare eventuali cambiamenti nei figli dopo l'intervento**.

4.4.3.5 Il supporto intensivo a lungo termine e di rete

La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia postale, Nucleo di Prossimità della Polizia locale, Carabinieri, ecc.) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di urgenza);
- la sofferenza della vittima sia molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli.

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un intervento.



Fonte: Piattaforma Elisa - Università degli Studi di Firenze

4.4.4 Il monitoraggio

Dopo l'accertamento di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, segue il monitoraggio, che ha lo scopo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento specifico. Sono previsti due monitoraggi:

- a **breve termine** (es. 1 settimana dopo): è finalizzato a capire se qualcosa è cambiato, se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo ha fatto quanto concordato;
- a **lungo termine** (es. 1 mese dopo): è finalizzato a verificare se la situazione si mantiene nel tempo.

Il monitoraggio andrà effettuato con la vittima e, per la valutazione delle informazioni, viene utilizzato l'**Allegato 3**.

5. Le sanzioni disciplinari

La scuola, nella persona del Dirigente scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo e/o di cyberbullismo che non si configurino come reato. I comportamenti accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto e nel presente Codice. Lo/la studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati in maniera incisiva, per i fatti di estrema gravità, e/o attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Vengono altresì considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo. Le condotte riportate nella tabella seguente, se opportunamente accertate, integranti condotte di bullismo e cyberbullismo, vengono considerate mancanze disciplinari gravi o gravissime e, conseguentemente, sanzionate nel pieno rispetto del vigente Regolamento di disciplina d'Istituto.

Infrazione	Condotta	Sanzione	Organo competente
Utilizzo non autorizzato del cellulare	L'alunno riceve chiamate o notifiche di messaggi	Prima violazione: richiamo verbale. Seconda violazione: richiamo scritto. Terza violazione: nota disciplinare circostanziata.	Docente
	L'alunno utilizza il cellulare	Prima violazione: richiamo verbale. Seconda violazione: richiamo scritto. Terza violazione: nota disciplinare circostanziata e sospensione di 1 giorno	Docente/C.d.C.
	L'alunno utilizza il cellulare durante una verifica scritta	Prima Violazione: nota disciplinare circostanziata Seconda Violazione : sospensione di 2 giorni.	Docente/C.d.C.
Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio	Nota disciplinare circostanziata e sospensione da 1 a 3 giorni.	Docente/C.d.C.
	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, diffonde a terzi, senza consenso degli interessati, foto, video e audio		

Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 15 giorni. In caso di recidiva: nota disciplinare circostanziata e sospensione di 15 giorni. Se condotta comportamentale ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente/ C.d.C. /C.d.I.
Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare circostanziata e sospensione da 1 a 15 giorni. In caso di recidiva: nota disciplinare circostanziata e sospensione di 15 giorni. Se condotta comportamentale ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente/ C.d.C. /C.d.I
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato a emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare circostanziata e sospensione da 1 a 15 giorni. In caso di recidiva: nota disciplinare circostanziata e sospensione di 15 giorni. Se condotta comportamentale ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente/ C.d.C. /C.d.I
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare circostanziata e sospensione da 1 a 15 giorni. In caso di recidiva: nota disciplinare circostanziata e sospensione di 15 giorni. Se condotta comportamentale ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente/ C.d.C. /C.d.I
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare circostanziata e sospensione da 1 a 15 giorni. In caso di recidiva: nota disciplinare circostanziata e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente/ C.d.C. /C.d.I
Cyberbullismo in ambito scolastico	Inviare messaggi offensivi; diffusione attraverso la rete di video inopportuni realizzati in ambienti scolastici; atti di cyber bullismo nell'ambito della scuola (verso compagni, personale docente e non docente della scuola) (Art.615 ter C.P. Artt.595 C.P. e 612 C.P.)	Nota disciplinare circostanziata e sospensione da 1 a 15 giorni. In caso di recidiva: nota disciplinare circostanziata e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni	Docente/ C.d.C. /C.d.I -

N.B. Alla sanzione della sospensione potrà essere abbinata la sanzione aggiuntiva della esclusione dalle uscite didattiche/viaggi di istruzione in caso di comportamenti reiterati. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe che deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto. (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994).

Le sanzioni, ad eccezione di quelle comminate per comportamenti gravissimi, potranno essere convertite in attività socialmente utili alla comunità educante previo accordo con i genitori degli alunni interessati. Queste attività (riordinare la biblioteca, aiutare in alcune mansioni il personale ATA, riordinare le classi alla fine delle lezioni)

6. Riferimenti utili

Per la segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo compilare l'**Allegato 1** e consegnarlo, *a mano*, al Coordinatore di classe o al docente Referente dell'area bullismo e cyberbullismo. Lo studente o la studentessa può comunicare ad un docente il caso di bullismo e/o cyberbullismo.
Le segnalazioni potranno essere inviate anche per posta elettronica all'indirizzo btic80000c@istruzione.it

7. Siti utili

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it/cyberbullismo

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:
www.generazioniconnesse.it
www.cuoriconnessi.it
www.noisiamopari.it
www.azzurro.it
www.paroleostili.it
www.fondazionecarolina.org

I

ALLEGATO 1

SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE DI CASO DI (PRESUNTO) BULLISMO E/O CYBERBULLISMO[1]

Nome di chi compila la segnalazione:_____

Data: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è:

- ❑ La vittima
- ❑ Un compagno della vittima
- ❑ Madre/Padre/Tutore della vittima
- ❑ Insegnante
- ❑ Altro

2. Vittima (presunta)

Nome_____ Classe_____

Altre vittime_____ Classe_____

Altre vittime_____ Classe_____

3. Bullo o bulli (presunti)

Nome_____ Classe_____

Nome_____ Classe_____

Nome_____ Classe_____

4. Descrizione breve del problema presentato (dare esempi concreti degli episodi di prepotenza).

5. Quante volte sono successi gli episodi?

[1] La presente scheda può essere consegnata, *a mano*, al Coordinatore di classe, al docente Referente dell'area bullismo e cyberbullismo (a quest'ultimo anche mediante e-mail all'indirizzo referentebullismo@comprensivocastronuovo.edu.it), al Dirigente scolastico oppure depositata, anche in forma anonima, presso una delle "cassette con il nodo blu" presenti a Scuola.

ALLEGATO 2

SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDITA
DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Nome del membro del Team che compila lo screening: _____

Data: _____

1. **Data della segnalazione del caso di bullismo:** _____

2. **La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è:**

- ❑ La vittima
- ❑ Un compagno della vittima
- ❑ Madre/Padre/Tutore della vittima
- ❑ Insegnante
- ❑ Altro

3. **Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:**

4. **Vittima (presunta)**

Nome_____ Classe_____
Altre vittime_____ Classe_____
Altre vittime_____ Classe_____

5. **Bullo o bulli (presunti)**

Nome_____ Classe_____
Nome_____ Classe_____
Nome_____ Classe_____

6. **Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi:**

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di comportamenti sono stati messi in atto?

La (presunta) vittima:

- ☐ 1) è stata offesa, ridicolizzata e presa in giro in modo offensivo;
- ☐ 2) è stata ignorata completamente o esclusa dal suo gruppo di amici;
- ☐ 3) è stata picchiata, ha ricevuto dei calci o è stata spintonata;
- ☐ 4) sono state messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarla";
- ☐ 5) le sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- ☐ 6) è stata minacciata o obbligata a fare certe cose che non voleva fare;
- ☐ 7) le hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ☐ 8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- ☐ 9) è stata esclusa da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- ☐ 10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, X, Myspace, Snapchat o tramite altri social media;
- ☐ 11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook, ecc.), rubrica del cellulare, ecc.;
- ☐ 12) altro: _____

8. Informazioni su esordio e durata della situazione problematica:

Quando è accaduto il primo episodio? _____

Da quanto dura la situazione di prevaricazione? _____

Quando si è verificato l'ultimo episodio? _____

Con che frequenza? _____

Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti? _____

9. Sofferenza della (presunta) vittima:

La (presunta) vittima presenta…	1 Non vero	2 In parte vero - Qualche volta vero	3 Molto vero - Spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima	○	○	○
Ferite o dolori fisici non spiegabili	○	○	○
Paura di andare a scuola (non va volentieri)	○	○	○
Paura di prendere l'autobus - richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa	○	○	○
Difficoltà relazionali con i compagni	○	○	○
Isolamento/rifiuto	○	○	○
Bassa autostima	○	○	○
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)	○	○	○
Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme, ecc.)	○	○	○
Cambiamenti notati dalla famiglia	○	○	○
Impotenza e difficoltà a reagire	○	○	○

10. Gravità della situazione della (presunta) vittima:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE	**GIALLO**	**ROSSO**

11. Sintomatologia del (presunto) bullo:

Il (presunto) bullo presenta…	1 Non vero	2 In parte vero - Qualche volta vero	3 Molto vero - Spesso vero
Comportamenti di dominanza verso i pari	○	○	○
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli	○	○	○
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei	○	○	○
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni	○	○	○
Assenza di sensi di colpa (se è rimproverato non dimostra sensi di colpa)	○	○	○
Comportamenti che creano pericolo per gli altri	○	○	○
Cambiamenti notati dalla famiglia	○	○	○

12. Gravità della situazione del (presunto) bullo:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE	**GIALLO**	**ROSSO**

13. Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

Da quanti compagni è sostenuto il (presunto) bullo? _____

Gli studenti che sostengono attivamente il bullo:

Nome_____ Classe_____

Nome_____ Classe_____

Nome_____ Classe_____

Quanti compagni supportano la (presunta) vittima o potrebbero farlo? _____

Gli studenti che possono sostenere la (presunta) vittima:

Nome_____ Classe_____

Nome_____ Classe_____

Nome_____ Classe_____

Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

La famiglia ha chiesto aiuto?

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE **Codice verde**	**LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE** **Codice giallo**	**LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE** **Codice rosso**
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe ○	**Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati** ○	**Interventi di emergenza con supporto della rete** ○

SCHEDA DI MONITORAGGIO

ALLEGATO 3

PRIMO MONITORAGGIO **[Nome di chi compila il modulo:_____Data: _____]**

In generale, la situazione è:

☐ **MIGLIORATA** ☐ **RIMASTA INVARIATA** ☐ **PEGGIORATA**

Breve descrizione:

SECONDO MONITORAGGIO **[Nome di chi compila il modulo:_____Data: _____]**

In generale, la situazione è:

☐ **MIGLIORATA** ☐ **RIMASTA INVARIATA** ☐ **PEGGIORATA**

Breve descrizione:

TERZO MONITORAGGIO **[Nome di chi compila il modulo:_____Data: _____]**

In generale, la situazione è:

☐ **MIGLIORATA** ☐ **RIMASTA INVARIATA** ☐ **PEGGIORATA**

Breve descrizione:

33